



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

**Il Consigliere delegato**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 3025 del 2019, proposto dalle società:  
Televomero S.r.l., Canale 9 S.r.l., Napoli Canale 21 S.r.l., Teleradio Regione S.r.l.,  
Multimedia San Paolo S.r.l., Teleliberta' S.p.a, Sestarete & Rete 8 S.r.l.,  
Telepadova S.p.A, Videomedia S.p.a, Radio Gubbio S.p.a, Pubblisole S.p.a,  
Teletutto Bresciasette S.r.l., Noi Tv S.r.l., in persona dei rispettivi legali  
rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Rossignoli,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto  
presso lo studio dell'avvocato Emiliano Fasulo in Roma, viale Parioli, 27;

***contro***

la Italiana Televisioni S.r.l., il Ministero dello sviluppo economico e, l'Autorità per  
le garanzie nelle comunicazioni, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

della Videonola S.r.l., non costituita in giudizio;

***per l'annullamento ovvero la riforma***

della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 25 febbraio 2019 n. 2542, che ha pronunciato sul ricorso n.49/2019 R.G. proposto per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio sede di Roma sez. IIIter 1 agosto 2011 n.6901, concernente la procedura per l'assegnazione della nuova numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, nonché per la condanna dell'amministrazioni intimata al risarcimento del danno. In particolare la sentenza ha ordinato l'esecuzione della sentenza in premessa nei modi e termini di cui in motivazione e respinto la domanda di risarcimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

vista l'istanza per la notificazione mediante pubblici proclami depositata il giorno 8 aprile 2019 contestualmente al ricorso n. 3025/2019 dal difensore delle società ricorrenti appellanti;

rilevato che:

- il ricorso in questione concerne l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio sede di Roma sez. III ter 1 agosto 2011 n.6901;

- un precedente giudizio per l'ottemperanza alla medesima sentenza era stato definito con la sentenza della Sezione 26 gennaio 2018 n.550, la quale aveva annullato con rinvio la sentenza di I grado TAR Lazio Roma sez. III 8 febbraio 2017 n.5274. La sentenza di appello citata aveva infatti ritenuto che la ricorrente in ottemperanza non avesse notificato il relativo ricorso a di tutti fornitori di servizi di media audiovisivi che avevano conseguito una posizione qualificata alla conservazione degli effetti derivanti dalla assegnazione delle rispettive posizioni nella numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in favore dei quali, nel giudizio di cui si chiedeva l'ottemperanza, era effettivamente stata disposta l'integrazione del contraddittorio;

- di conseguenza, nel I grado di questo giudizio, il TAR Lazio Roma, Giudice al quale la causa è stata rinviata, con propria ordinanza 1 giugno 2018 n.6124, ha

effettivamente disposto l'integrazione del contraddittorio in tal senso;

- con l'istanza di cui sopra, le ricorrenti appellanti chiedono che ciò venga fatto anche nel presente grado di giudizio, nelle forme della notificazione per pubblici proclami;

considerato che:

- la richiesta va accolta, nelle forme di cui al dispositivo, dato che si presenta in questa sede l'identica esigenza di integrazione del contraddittorio che si è posta in I grado;

- i soggetti da notificare sono in gran numero, ed è di fatto impossibile identificarli tutti;

vsto l'art. 41 comma 4 c.p.a.;

P.Q.M.

ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi che avevano conseguito una posizione qualificata alla conservazione degli effetti derivanti dalla assegnazione delle rispettive posizioni nella numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre e in tal senso autorizza la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di una sintesi del *petitum* giudiziale e delle censure contenute nel ricorso, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità garante delle comunicazioni e in Gazzetta Ufficiale nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 13 aprile 2019.

**Il Consigliere delegato**

**Francesco Gambato Spisani**

IL SEGRETARIO